

***Oggetto: programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle dotazioni organiche -- triennio 2011/2013 --***

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- con deliberazione consiliare n. 30 del 09/05/2011 si è provveduto all'approvazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013;
- che l'art. 91 del TUEL, sull'Ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini della funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che l'art. 19 comma 8 della legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'art. 6 del decreto legislativo 165/2001 nel disporre in ordine alla organizzazione e alla disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, al comma 4 bis introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale debba essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- che l'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale da parte degli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, sostituendo il limite precedentemente previsto del 50% della spesa corrente;
- che il comma 7 dell'art. 76 del dl 112/2008, dopo la legge di stabilità (legge 133/2010) pone una ulteriore limitazione alle assunzioni di personale, prevedendo il contenimento della spesa nella misura massima del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

Considerate, allo scopo, le sopra richiamate disposizioni legislative che regolano le assunzioni di personale negli enti locali e dato atto, per l'anno 2011:

1. che questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente ( art. 76 c. 4 della legge 133/2008)
2. che l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti (art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010) e che nell'anno 2010 si sono verificate n. 3 cessazioni dal servizio, per una

economia di spesa annuale complessiva di euro 64.632,00 alla quale corrisponde un limite di spesa alle assunzioni 2011 pari a euro 12.926,00 (20%);

3. che i Dirigenti, regolarmente interpellati, hanno fatto presente le esigenze presenti nell'Area di competenza, come da allegata documentazione;
4. che il presente programma sarà sottoposto ai sensi dell'art. 19 c. 8 legge 448/2001 al Collegio dei Revisori ai fini della verifica del rispetto delle limitazioni poste dalla vigente normativa in materia di spesa di personale;
5. che la presente programmazione triennale del fabbisogno del personale sarà rispettosa dei limiti dati dalla dotazione organica dell'Ente e dalle norme vigenti in materia di assunzione di personale;
6. che per quanto concerne il biennio successivo (2012 – 2013) si dovrà tenere conto dei limiti posti alle assunzioni dall'art. 14 c. 9 del d.l. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 considerando in particolare :
7. il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro nel caso in cui l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti è pari o superiore al 40%
8. la restrizione sulle assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

Considerato che questo Ente attualmente non ha obblighi di assunzione di iscritti nelle liste delle categorie protette di cui alla legge 68/ del 1 marzo 1999, come risulta dal prospetto informativo predisposto dal Servizio Personale ai sensi dell'art. 9 della stessa legge 68/99;

Dato atto che nell'ambito dei casi e dei limiti previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente il normale funzionamento dei servizi sarà garantito anche attraverso tipologia di lavoro flessibile;

Ritenuto che alla luce dell'assetto delle competenze definito dal Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 267 del 18.08.2000, è di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con propria deliberazione, la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Considerato che il presente provvedimento non comporta, per natura, alcun onere a carico del Bilancio comunale;

Visto il *Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali* approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

Con voti favorevoli espressi all'unanimità

delibera

- di disporre, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001, nell'ambito dei limiti della dotazione organica dell'Ente e nel rispetto dell'art. 14 c. 9 del d.l. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2011/ 2013 prevedendo

• **per l'anno 2011:**

1. la conferma di n. 1 incarico ex art. 110 del D. Lgs 267/2000 - cat D3 - a tempo parziale per lo svolgimento di funzioni di alta specializzazione nell'ambito del settore Cultura, conferito nell'anno precedente e proseguito nell'anno 2011, senza soluzione di continuità;
2. l'applicazione dell'istituto del “ **Comando** “ nei confronti di **n. 1 Responsabile Polizia Locale Settore Amministrativo – cat. D3 - per un periodo di tre mesi, presumibilmente a partire dal 15 ottobre 2011;**
3. le assunzioni a tempo determinato previste come da prospetto 1) dando atto che, in funzione della caratteristica di imprevedibilità ed urgenza di tale tipologia di assunzione, potranno essere soggette ad eventuali modifiche;

4. **per il restante biennio 2012/2013**

non risulta possibile alcuna previsione sia per la copertura di posti in organico sia per l'utilizzo di forme flessibili di lavoro in considerazione delle attuali e continue restrizioni legislative poste alle assunzioni di personale sia in termini numerici che di spesa ;

- di dare atto che agli oneri finanziari a carico del bilancio comunale per il corrente anno derivanti dalla presente programmazione, si farà fronte con i fondi stanziati a cap. diversi del bilancio 2011 tenuto conto dei limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 34 comma 22 delle legge 289/2002;

- di dare atto che, se necessario, si procederà ad una verifica ed eventuale modifica del presente provvedimento, trattandosi di programmazione a medio termine suscettibile di modificazioni anche in relazione al mutare delle finalità dell'amministrazione;

- di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.